



SPORTELLO FISCALE AFFILIATE E TESSERATI

07/06/2021

D.L. 25/05/2021 n. 73 - “sostegni bis” Il contributo a Fondo Perduto

Pregiatissimi,

il Decreto Legge n. 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) ha introdotto ulteriori misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici, connesse all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Il decreto dovrà essere convertito in legge, pertanto alcune misure potrebbero subire variazioni; alcune disposizioni necessitano inoltre di decreti attuativi, regolamenti e procedure che saranno emanati nei prossimi mesi.

Il quadro che emerge è dunque abbastanza complesso, e non facilmente riassumibile in una circolare di immediata lettura.

Per questo motivo, si è ritenuto opportuno “spacchettare” la trattazione in separate circolari, in modo che la lettura delle stesse risulti più agevole, rinviando a eventuali successive comunicazioni l’approfondimento e l’eventuale aggiornamento dei singoli argomenti.

Il contributo a fondo perduto è previsto dall’art. 1 del Decreto e spetta a coloro che hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021.

Il richiamo al possesso della partita IVA comporta che, similmente a quanto previsto dal decreto “sostegni1” risultano escluse dalla presente misura le associazioni in possesso del solo Codice Fiscale.

Non solo: a seguito dei chiarimenti operati dall’Agenzia Entrate, per le società e associazioni sportive, salvo (improbabili) cambi di impostazione in sede di conversione in legge del Decreto, **dovranno essere tenuti in considerazione esclusivamente ricavi e reddito della gestione commerciale** (ergo: i proventi oggetto di fatturazione e/o comunque iscritti nel “registro minori” da parte degli enti che hanno optato per la fruizione del regime speciale ex L. 398/1991), **con esplicita esclusione dei corrispettivi “de-commercializzati”** (abbonamenti e quote di frequenza da socie e tesserati).

A livello operativo, sono state introdotte **tre tipologie di sostegno**:

1. un contributo “automatico” (comma 1);
2. se più conveniente, un contributo “alternativo” che viene parametrato su un diverso periodo di riferimento (commi da 5 a 15);
3. un contributo “integrativo” o “perequativo”, il cui calcolo dipende dal risultato economico d’esercizio (commi da 16 a 24).

Sostanzialmente, viene riproposto il contributo di cui all’art. 1 del Decreto Sostegni, che era a sua volta una riproposizione del contributo di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio 2020, ovvero **un contributo pari a una percentuale dei minori ricavi realizzati in conseguenza delle restrizioni per la lotta alla pandemia**:

a) il Decreto Rilancio richiedeva il raffronto fra aprile 2019 e aprile 2020



- b) il Decreto Sostegni richiedeva il raffronto fra i ricavi 2019 e i ricavi 2020
- c) il Sostegni-bis stabilisce semplicemente – al comma 1 - che venga erogato automaticamente il medesimo contributo erogato in base al Decreto Sostegni.

Tuttavia, successivamente prevede anche soluzioni alternative, attivabili **se il risultato sarà più conveniente per il contribuente**:

- d) ai commi da 5 a 15 è previsto che si possa rifare il conteggio raffrontando i ricavi del periodo 1/4/19 – 31/3/20 con quelli del periodo 1/4/20 – 31/3/2021. **Tale metodologia potrà inoltre essere utilizzata da coloro che non hanno presentato la domanda relativa al contributo previsto dal decreto Sostegni 1.**
- e) ai commi da 16 a 24 stabilisce che si possa (di nuovo) rifare il conteggio raffrontando il reddito dell'esercizio in corso al 31/12/2019 con quello dell'esercizio in corso al 31/12/2020.

In ogni caso, il contributo non potrà eccedere euro 150.000,00.

Nel dettaglio, le tre tipologie di contributo presentano le seguenti caratteristiche:

1. Contributo automatico

Il contributo spetta nella stessa misura e con le stesse modalità con cui è stato riconosciuto il precedente contributo previsto dal Decreto Sostegni.

In sostanza, per chi ha ricevuto il contributo del Decreto Sostegni, l'erogazione sarà automatica, senza necessità di operare alcuna domanda.

2. Contributo alternativo

Il contributo "alternativo" è calcolato su un differente periodo temporale, ed è riconosciuto a coloro che rispettano tali requisiti:

- i ricavi/compensi 2019 non devono essere superiori a 10 milioni di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'1.4.2019 al 31.3.2020.

L'ammontare del contributo viene determinato sulla base della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferito ai suddetti periodi, ed è **calcolato diversamente a seconda del fatto che il richiedente abbia o non abbia presentato la domanda relativa al contributo "sostegni 1"**.

i. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, il contributo è calcolato applicando a tale differenza le seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

ii. Per coloro che non hanno beneficiato del contributo previsto dal Decreto Sostegni si applicano invece percentuali diverse. Per tali soggetti, sulla differenza di fatturato sono applicate le seguenti percentuali:

- 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;



- 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Contributo automatico e contributo alternativo: gestione delle due misure

E' previsto che coloro che hanno ottenuto il contributo "automatico" possano comunque ottenere un'integrazione in ragione dell'importo spettante sulla base dei conteggi del contributo "alternativo".

In sostanza, il contribuente potrà trasmettere l'istanza per la richiesta del contributo alternativo e l'Agenzia delle entrate provvederà al pagamento della differenza dovuta in favore del contribuente, qualora risulti spettante un importo maggiore rispetto al contributo automatico.

Le modalità di richiesta sono sostanzialmente simili a quanto previsto per i precedenti contributi.

Andrà infatti presentata un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento.

non è previsto un click-day e i termini sono abbastanza ampi, quindi non c'è particolare fretta.

Si pone a questo punto la problematica degli enti che hanno presentato l'istanza per il contributo a fondo perduto ai sensi del decreto "Sostegni 1", ma che non abbiano però ancora ottenuto nulla in quanto la pratica risulta ancora "sospesa" per non corrispondenza tra i dati dichiarati nell'istanza e i dati di cui è in possesso l'agenzia delle entrate per fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 e 2019.

Non possiamo non evidenziare che tale "non corrispondenza" era assolutamente prevedibile per i soggetti che operano nel regime fiscale ex L. 398/1991, esonerati, per legge, dagli adempimenti formali che stanno alla base dei controlli operati dall'Agenzia Entrate.

A questo punto, per tutti gli enti che, pur avendo trasmesso l'istanza per il contributo del decreto "Sostegni 1", non hanno ancora ricevuto nulla, si apre la possibilità di richiedere il contributo non secondo la modalità "automatica" ma secondo quella "alternativa", pur augurandosi che le cause di sospensione relative al contributo "sostegni 1" siano rimosse velocemente e ciò avvenga nei tempi fissati per la presentazione delle domande per questo nuovo contributo del decreto "Sostegni-bis".

3. Contributo "perequativo" - integrazione delle misure di sostegno.

Tale ulteriore misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ed è stata introdotta per finalità perequative al fine di consentire il riconoscimento delle misure di sostegno in rapporto al peggioramento della propria situazione reddituale.

In sostanza, mentre, sinora, tutti i contributi riconosciuti sono stati commisurati sulla riduzione di fatturato, il contributo perequativo avrà come misura di riferimento il reddito, ovvero, più precisamente, la riduzione del reddito:

Il contributo sarà infatti riconosciuto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

La misura della riduzione richiesta per accedere al contributo, così come le modalità di determinazione dello stesso, saranno definite con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà nostra cura fornire adeguata informativa non appena saranno definite le modalità di richiesta.



Sulla base dell'attuale formulazione, è previsto l'invio dell'istanza entro il 10.09.2021 e solo a condizione che a tale data sia già stata presentata la dichiarazione dei redditi.

E' assai probabile che per le società e associazioni sportive, e per gli enti non commerciali e del Terzo Settore, salvo casi particolari, difficilmente emergeranno dai ricalcoli differenze rilevanti.

Conseguentemente, soprattutto laddove la precedente richiesta abbia comportato l'erogazione degli importi minimi, si ritiene che la scelta ordinaria sarà quella di ricevere il contributo erogato automaticamente.

Distinti saluti

Giuliano Sinibaldi